



COMUNE di PANDINO
Provincia di Cremona

Via Castello n° 15, 26025
P.IVA 00135350197

protocollo.comune.pandino@pec.it



AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO DELLA PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) E DI MEDICO COMPETENTE (MC) PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE AI SENSI DEL D. LGS. N. 81/08 E S.M.I. PER IL PERIODO 01/012019- 31/12/2021 CON POSSIBILITA’ DI RINNOVO PER UN PERIODO MASSIMO DI DUE ANNI.

Si rende noto che questa Amministrazione Comunale intende procedere all’affidamento mediante pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, per l’incarico di Responsabile Servizio della Prevenzione e Protezione (RSPP) e di Medico Competente (MC) per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Amministrazione Comunale ai sensi del D. Lgs. N. 81/08 e s.m.i. per il periodo 01/012019- 31/12/2021 con possibilità di rinnovo per un periodo massimo di due anni.

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, propedeutico alla selezione degli Operatori Economici a cui richiedere un preventivo, non costituisce proposta contrattuale, non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

La selezione degli Operatori Economici è ispirata ai principi di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento di cui all’art. 36, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, nonché a tutti gli altri principi stabiliti all’articolo 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e richiamati nelle linee Guida dell’ANAC n. 4 aggiornate al D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 206 dell’01/03/2018.

1) ENTE APPALTANTE

COMUNE DI PANDINO – Via Castello, 15, 26025 PANDINO (CR)

PEC: protocollo.comune.pandino@pec.it

e-mail: manzoni@comune.pandino.cr.it

Telefono : 0373/973230

Indirizzo internet: <http://www.comune.pandino.cr.it>

Responsabile del procedimento: Angelina Dott.ssa Marano

2) OGGETTO DELL’APPALTO: Indizione affidamento previa indagine di mercato mediante pubblicazione di un Avviso di manifestazione di interesse, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 incarico di Responsabile Servizio della Prevenzione e Protezione (RSPP) e di Medico Competente (MC) per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dell’Amministrazione Comunale ai sensi del D. Lgs. N. 81/08 e s.m.i. per il periodo 01/012019- 31/12/2021 con possibilità di rinnovo per un periodo massimo di due anni, secondo il capitolato d’appalto approvato con determinazione n. 462 del 10/11/2018 qui allegato sotto la lettera “A”.

3) CONDIZIONI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE.

I soggetti interessati dovranno inviare entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 28/11/2018 la manifestazione di interesse redatto sul modello "C" allegato alla presente esclusivamente via mail all'indirizzo protocollo.comune.pandino@pec.it o con consegna a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Pandino nei giorni ed orari di apertura rilevabili dal sito internet istituzionale.

4) REQUISITI DI AMMISSIONE:

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 45, commi 1) e 2), e art. 46 del D. Lgs 50/2016 ed in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-organizzativa, di cui all'art. 83 del D. Lgs. 50/2016.

Oltre che all'articolo sopracitato si applicano, per le fattispecie in essi previste e se del caso, gli artt. 47 e 48 del Codice.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs n. 165/2001 e/o di cui all'art. 35 del Decreto Legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.

L'assenza di cause ostative alla partecipazione alla gara dei concorrenti sarà comprovata dalle certificazioni rilasciate dagli enti preposti, ai sensi dell'art. 86, comma 2, lett. a) e b).

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti costituiti rispettivamente ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D. Lgs. 50/2016, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del medesimo D. Lgs. 50/2016, i requisiti professionali devono essere posseduti dai professionisti designati, sulla base della prestazione assunta, tenendo presente che la mandataria dovrà possedere i requisiti richiesti per la prestazione del servizio di R.S.P.P., nonché eseguire il servizio medesimo.

Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) requisiti idoneità professionale ex art. 83 comma 2 e comma 3 D. Lgs 50/16:

a) essere iscritto alla C.C.I.A.A., ad altro organismo equipollente o presso i competenti ordini professionali per l'attività nel settore dei servizi indicato nel capitolato speciale d'appalto.

In caso di cooperative, le stesse dovranno essere iscritte all'apposito e relativo Albo, e se sociali anche al relativo ed apposito Albo Regionale.

Il requisito suddetto deve essere posseduto dall'operatore economico in forma singola, da ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento/consorzio ordinario di concorrenti/rete d'impresa/GEIE e da tutte le consorziate esecutrici.

b) Requisiti tecnico-professionali RSPP:

- possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D. Lgs 81/08 e smi;
- di aver assunto n. 3 incarichi, formalizzati da appositi contratti, come RSPP di durata non inferiore a anni 3 (tre), in enti locali e/o aziende pubbliche e/o private, che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti superiore a 30;
- essere abilitato anche quale formatore per la salute e sicurezza sul lavoro e/o essere supportato da una seconda figura sempre ricompresa nel proprio organico abilitata;
- in caso di società, la medesima sia agenzia formativa accreditata.

c) Requisiti tecnico professionali M.C.:

1. possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 38 del D. Lgs 81/08 e smi;
2. avere già ricoperto in PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ALMENO TRE COMUNI) o AZIENDE PRIVATE (almeno TRE aziende) L'INCARICO COME M.C..

B) Requisiti economico-finanziari ex art. 83 comma 4 e comma 5 D. Lgs 50/16:

- fornire idonea dichiarazione bancaria da cui risulti che l'operatore economico concorrente alla gara intrattiene con l'Istituto bancario corretti e regolari rapporti su base attive (c.d referenza bancaria).

Il requisito suddetto deve essere posseduto dall'operatore economico in forma singola, da ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento/consorzio ordinario di concorrenti/rete d'impresa/GEIE e da tutte le consorziate esecutrici. In sede di gara i concorrenti dovranno produrre il suddetto documento datato e sottoscritto dal soggetto autorizzato dall'Istituto bancario che rilascia la suddetta dichiarazione;

- aver conseguito, nell'ultimo triennio, un fatturato pertinente l'incarico in questione di importo complessivo pari ad almeno € 50.000;
- fornire attestazione di sottoscrizione di idonea polizza di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

C) Requisiti tecnico-professionali ex art. 83 comma. 6 D.Lgs 50/16:

- attestazione dello svolgimento negli ultimi tre anni (con indicazione di date e destinatari) di servizi analoghi a questo oggetto di gara sia come RSPP, che M.C.

I partecipanti possono comprovare l'esistenza dei suddetti requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di atto ai sensi del DPR 445/2000.

5) PROCEDURA ED AGGIUDICAZIONE.

Il Comune di Pandino inviterà, con successiva comunicazione tramite PEC, tutti i soggetti che abbiano manifestato interesse nel termine di cui al presente avviso, in possesso dei requisiti richiesti. Detti soggetti saranno invitati a presentare la propria offerta secondo le modalità che saranno specificate in apposita lettera di invito. L'aggiudicazione avverrà ai sensi dell'art. 95, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016, col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sull'importo a base di gara. In base all'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 per la stipulazione dei contratti si precisa che il contratto sarà concluso con scambio di lettere secondo l'uso del commercio.

6) CAUSE DI ESCLUSIONE DALLA CANDIDATURA

Costituiscono motivo di esclusione dalla procedura di selezione:

- a) la mancata presentazione della candidatura entro i termini e con le modalità sopra indicate;
- b) la non conformità e/o incompletezza del modello di manifestazione di interesse;
- c) il mancato possesso dei requisiti minimi richiesti.


7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E PUBBLICITA'. Il trattamento dei dati verrà effettuato per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento ai sensi del Regolamento UE 679/2016. Il presente avviso, nel rispetto del principio della pubblicità e della trasparenza, è pubblicato all'albo pretorio e sul sito informatico del comune www.comune.pandino.cr.it nella sezione "BANDI/AVVISI" per un periodo di 15 giorni.

8) RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E RICHIESTA INFORMAZIONI

Il Responsabile Unico del Procedimento è Angelina Dott.ssa Marano, Segretario Generale. Per informazioni ed eventuali chiarimenti in merito al presente avviso è possibile contattare il seguente recapito telefonico 0373/973230 – recapito elettronico; segreteria@comune.pandino.cr.it

Pandino, li 13/11/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Angelina Dott.ssa Marano



ALLEGATO FAC-SIMILE ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

**Spett.le
Comune di Pandino
Via Castello, 15 26025 Pandino (CR)
Indirizzo PEC: protocollo.comune.pandino@pec.it
Telefono: +39 0373 973230**

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata di affidamento, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016, comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, per l'incarico di Responsabile Servizio della Prevenzione e Protezione (RSPP) e di Medico Competente (MC) per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'amministrazione comunale ai sensi del d. Lgs. N. 81/08 e s.m.i. per il periodo 01/01/2019-31/12/2021 con possibilità di rinnovo per un periodo massimo di due anni.

IMPORTO A BASE DI GARA DELL'APPALTO
€ 31.350,00 (Euro trentunomilatrecentocinquanta/00), IVA esclusa.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE e connessa dichiarazione

Il sottoscritto
nato il a
residente in via
codice fiscale n
in qualità di
dell'operatore economico.....
con sede legale in via
sede operativa in via
codice fiscale n... partita IVA n.....

Per ogni comunicazione relativa a chiarimenti e per le verifiche previste dalla normativa vigente:

Domicilio eletto:
Via Località.....
CAP n. di telefono.....
e-mail (PEC)
(in caso di imprese straniere) e-mail

MANIFESTA

il proprio interesse a partecipare alla selezione in oggetto e

DICHIARA

1. che l'impresa è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di (o ad altro organismo equipollente o presso i competenti ordini professionali per l'attività nel settore dei servizi indicati nel capitolato) per il tipo di attività corrispondente all'oggetto della presente indagine esplorativa:

- numero di iscrizione _____
- data di iscrizione _____
- data termine _____

- forma giuridica _____
- codice fiscale _____
- partita iva _____
- codice ATECO 2007 _____
- numero matricola INPS _____
- numero codice INAIL _____
- CCNL applicato _____
- N. di dipendenti impiegati (barrare la casella corrispondente):
 - da 0 a 5 da 6 a 15 da 16 a 50 da 51 a 100 oltre 100
- Indicazione dell'oggetto sociale con specifica indicazione delle attività svolte nello specifico settore oggetto del contratto (*scrivere nel seguito o allegare alla presente*)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. di essere consapevole che, in sede di presentazione dell'offerta, dovrà dichiarare:
 - di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e di non avere motivi di esclusione di cui all'art.80, D. Lgs. 50/2016;
 - di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale prescritti nell'avviso di manifestazione di interesse;
 - di essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali e economico-finanziari prescritti nell'avviso di manifestazione di interesse;
3. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure e che la stessa Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa;
4. di essere a conoscenza che la presente istanza non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio.

(Località), li

TIMBRO e FIRMA



COMUNE di PANDINO
Provincia di Cremona

Via Castello n° 15, 26025
P.IVA 00135350197

tocollo.comune.pandino@pec.it



Allegato "A"

PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL D. LGS. N.50/2016 PER AFFIDAMENTO DELL' INCARICO DI RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE e PROTEZIONE (RSPP) E DI MEDICO COMPETENTE'(MC) PER LA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE AI SENSI DEL D.LGS. 09.04.2008 N.81 PER IL PERIODO 01/01/2019-31/12/2021 CON POSSIBILITA' DI RINNOVO PER UN PERIODO MASSIMO DI DUE ANNI.

PROGETTO

CAPITOLATO SPECIALE

ART. 1 – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'.

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di:

– Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) finalizzato al coordinamento delle attività connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, previste dagli art.31 e33 del D. Lgs. 81/2008 e succ. modifiche;

- Medico Competente (MC) per la sorveglianza sanitaria ed attività connesse previste dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e succ. modifiche, nel rispetto degli obblighi previsti all'art. 25 del medesimo D. Lgs.

L'attività suddetta interesserà i seguenti immobili comunali:

DENOMINAZIONE DEL BENE	INDIRIZZO
Municipio	Via Castello, 15
Scuola Secondaria di Primo Grado Pandino	Via Bovis, 3
Scuola Primaria di Pandino	Via Borgo Roldi, 2
Palestra Comunale	Via Bovis, 7
Sede Scuola Casearia	Via Bovis, 5
Scuola Primaria di Nosadello	Via Gradella,55
Asilo Nido "Girasole"	Via Baracca, 36
Ex Scuola Secondaria di Primo Grado Pandino	Via Bovis, 8
Stadio comunale	Via Stadio, 1
Magazzino comunale e locale deposito	Via Bovis, 6
Scuola Infanzia di Nosadello	Via Gradella, 55
Ex Scuola Primaria di Gradella	Via Maggiore,28
Cimitero di Gradella	Via Valletta, 3
Cimitero di Nosadello	Via Indipendenza
Cimitero di Pandino	Via Roma, 57



COMUNE di PANDINO
Provincia di Cremona

Via Castello n° 15, 26025
P.IVA 00135350197

tocollo.comune.pandino@pec.it



Il servizio si articola nelle seguenti attività:

1) **AFFIDAMENTO INCARICO DI R.S.P.P.**, nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008, con i compiti previsti dall'art. 33 del medesimo D. Lgs. 81/2008, oltre alle seguenti attività:

- assunzione del ruolo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con attribuzione dei compiti e delle Responsabilità previste dal D. Lgs. 81/2008;
- redazione e/o aggiornamento del documento di valutazione dei rischi (DVR) di cui all'art. 28 del D. Lgs. 81/2008, e l'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale, comprensivo del programma di attuazione, in relazione ai cambiamenti dell'organico, delle attività, degli strumenti e dei luoghi di lavoro, nonché in relazione alle variazioni della normativa ed al progresso tecnologico; la verifica dell'idoneità delle attrezzature di lavoro e l'indicazione delle misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi connessi al loro uso;
- redazione e/o aggiornamento del documento di valutazione dei rischi incendi di ogni singolo edificio in accordo anche con le altre attività svolte al loro interno;
- revisione generale della segnaletica di sicurezza interna ad ogni singolo edificio;
- informazione e formazione ai dipendenti dell'ente di cui all'art. 36-37 del D. Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.;
- partecipazione alle visite ed alla riunione necessarie in materia di sicurezza unitamente al Medico Competente, ai dirigenti e ai RLS;
- promozione e partecipazione alla riunione periodica e di prevenzione e protezione di cui all'articolo art.35 dal Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i.;
- sopralluoghi presso tutte le strutture dell'Ente;
- verifica di avvenuto controllo da parte dei preposti dei presidi di sicurezza (cassetta pronto soccorso, estintori, illuminazione di emergenza, maniglioni antipánico, impianto elettrico, vie di esodo, segnaletica di sicurezza, ecc..) con relativa annotazione sul Registro di controllo degli edifici soggetti;
- definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuale e collettivi in relazione alle diverse attività;
- parere tecnico sull'acquisizione di nuovi macchinari ed attrezzature ai soli fini della sicurezza dei lavoratori;
- consulenza tecnica per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e collettiva, nonché modalità di utilizzo;
- corso di formazione per i lavori in quota e l'uso di DPI di III categoria;
- invio di informazioni in merito a nuove disposizioni legislative in materia di sicurezza;
- predisposizione dei piani di evacuazione per protezione antincendio e di emergenza per eventi pericolosi specifici con l'ausilio degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione;
- effettuazione di una prova di evacuazione annua presso la sede municipale;
- assistenza tecnica in occasione di visite di controllo da parte di organi di vigilanza;
- assistenza tecnica in merito ad eventuale contenzioso in materia di sicurezza del lavoro;
- segnalazione della necessità di interventi, adempimenti e quant'altro necessario ai sensi della normativa vigente;
- aggiornamento del programma di miglioramento correlato al DVR ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque ogni anno;
- aggiornamento della valutazione del rischio rumore per l'esposizione del personale, per tutti gli automezzi, attrezzature e luoghi di lavoro, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque ogni anno;
- aggiornamento dell'esposizione del personale al rischio vibrazioni;
- redazione e/o aggiornamento dei piani di emergenza e di evacuazione dei lavoratori per ogni luogo di lavoro compresa l'elaborazione e/o aggiornamento delle planimetrie su formato CAD con indicazione dei mezzi di estinzione e delle vie di fuga, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque ogni anno;



COMUNE di PANDINO
Provincia di Cremona

Via Castello n° 15, 26025
P.IVA 00135350197

tocollo.comune.pandino@pec.it



- corso di formazione e/o aggiornamento per gli addetti alle squadre antincendio ed emergenza (n. 1 corso/anno);
 - eventuali corsi di formazione per borse lavoro, tirocini annuali;
 - formazione ai sensi del decreto interministeriale del 4 marzo 2013, predisposto ai sensi dell'art. 161 comma 2bis del D. Lgs. 81/2008, avente ad oggetto "Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e opposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
 - corso di aggiornamento per i Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza "RLS"(n.1 corso/anno in loco);
 - corsi di formazione per lavoratori, dirigenti e preposti (n. 1 corso/anno in loco);
 - corso di aggiornamento per lavoratori, dirigenti, preposti (n. 1 corso/anno in loco);
 - partecipare alla riunione periodica di cui all'art.35 del D. Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.
- Tutte le operazioni sopra indicate devono essere effettuate per ogni luogo di lavoro e dovranno essere ripetute in caso di variazioni o aumento dei luoghi di lavoro o introduzioni di nuove tecnologie o lavorazioni, senza che questo sia motivo per l'impresa di pretendere maggiori compensi.

2) AFFIDAMENTO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008, con i compiti previsti dall'art. 25 del medesimo D. Lgs. 81/2008, oltre alle seguenti attività:

- collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre all'attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
 - programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D. Lgs. n.81/2008 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
 - istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico Competente;
 - consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento EU 679/2016 e con salvaguardia del segreto professionale;
 - consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima.
- L'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal predetto Regolamento EU, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
- fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D. Lgs. n. 81/2008 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
 - comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D. Lgs. n.81/2008, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per



COMUNE di PANDINO
Provincia di Cremona

Via Castello n° 15, 26025
P.IVA 00135350197

tocollo.comune.pandino@pec.it



sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- redazione del Piano sanitario.

LA SORVEGLIANZA SANITARIA COMPRENDE INOLTRE:

- Corsi di formazione per addetti di primo soccorso per lavoratori, dirigenti e preposti (n.1 corso/anno in loco)
- effettuazione delle visite per i lavori in quota fino a 5 lavoratori con periodicità triennale;
- visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal Medico Competente in funzione della valutazione del rischio;
- visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione.

Le visite mediche preventive possono essere svolte in fase preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.

La scelta dei dipartimenti di prevenzione non è in compatibile con le disposizioni dell'articolo 39, comma 3, del D. Lgs. 81/2008.

Le visite mediche di cui ai punti precedenti non possono essere effettuate:

- a) per accertare stati di gravidanza;
- b) negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2 dell'art. 25 del D.lgs.81/2008, lettere a), b), d), e-bis) e e-ter) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio di cui al l'articolo 25, comma 1, lettera c) del D.lgs. 81/2008 e predisposti su formato cartaceo o informatizzato, secondo quanto previsto dall'articolo 53 del D.lgs. 81/2008.

Il Medico Competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui ai punti precedenti, esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

- a) idoneità;
- b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
- c) inidoneità temporanea;
- d) inidoneità permanente.

Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente periodo, il Medico Competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro.



COMUNE di PANDINO
Provincia di Cremona

Via Castello n° 15, 26025
P.IVA 00135350197

tocollo.comune.pandino@pec.it



Nel caso di espressione del giudizio di inidoneità temporanea vanno precisati i limiti temporali di validità. Avverso i giudizi del Medico Competente ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.

- L'affidatario, dovrà svolgere la propria attività coordinandosi con le indicazioni fornite dai Dirigenti preposti alle Funzioni di "Datore di Lavoro", e con il Dirigente del Servizio Gestione del Personale. L'affidatario dovrà svolgere la propria attività in autonomia presso locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale e comunque laddove fosse necessaria la sua presenza per l'effettuazione delle prestazioni richieste.

Sono esclusi dal presente capitolato gli esami ematici che verranno sostenuti dal comune di Pandino, ai sensi della normativa vigente.

Nel caso in cui si dovessero rendersi necessarie ulteriori attività non previste nel presente capitolato, si procederà a richiedere quotazioni separate.

ART. 2 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE

Il Medico Competente dovrà prevedere orari di accesso alle prestazioni sanitarie, coincidenti con l'orario di lavoro svolto dalla generalità dei dipendenti del comune di Pandino, inoltre dovrà elaborare il calendario degli accertamenti previsti dall'art.41 del D. Lgs. 81/2008 e s. m. e i., comunicarlo al Servizio Gestione del Personale che provvederà alla convocazione dei dipendenti.

Il Medico Competente provvederà a redigere un calendario sanitario annuale, con l'indicazione degli accertamenti periodici da effettuare ai lavoratori sottoposti a Sorveglianza Sanitaria, che risultano essere:

1. alla data odierna, 32 dipendenti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di cui:
 - n. 21 dipendenti con mansioni impiegatizie;
 - n. 5 vigili urbani;
 - n. 5 tecnici comunali che svolgono saltuariamente lavori in quota;
 - n. 1 educatore;
2. tutti i dipendenti che nella vigenza del presente contratto saranno assunti, con qualunque modalità, con contratto a tempo indeterminato;
3. tutti i lavoratori che nella vigenza del presente contratto svolgeranno incarico a favore del Comune di Pandino, con qualunque tipologia di contratto.

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE VISITE MEDICHE

Il Medico Competente per l'effettuazione delle visite mediche dovrà attenersi alle seguenti modalità:

- eseguire gli accertamenti periodici entro l'anno di riferimento;
- evadere le richieste di visita che rivestono carattere d'urgenza entro 10 gg.;
- effettuare entro 5 giorni, le visite mediche richieste dal lavoratore, se correlate ai rischi professionali;
- informare tempestivamente il Datore di lavoro e il lavoratore sugli esiti degli accertamenti svolti e sui giudizi di idoneità alla mansione specifica, nel rispetto della legge sulla tutela della privacy.

Sarà cura dell'Ente trasmettere all'affidatario, gli elenchi del personale dipendente sottoposto a Sorveglianza Sanitaria, comunicare nuove assunzioni e cambi di mansione e quant'altro necessario allo svolgimento delle Funzioni.

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEI SOPRALLUOGHI

Il Medico Competente, congiuntamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori ai fini delle valutazioni dei rischi e dei pareri di competenza.



COMUNE di PANDINO
Provincia di Cremona

Via Castello n° 15, 26025
P.IVA 00135350197

tocollo.comune.pandino@pec.it



Di ogni visita dovrà redigere apposito verbale con indicate le conclusioni tratte, sottoscritto dal Medico stesso, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e dal Datore di lavoro.

ELABORATI

Tutti gli elaborati connessi alle attività indicati nei precedenti articoli dovranno essere forniti, in duplice copia, su supporto cartaceo e digitale compatibili con programmi Microsoft Office.

Il professionista si impegna ad introdurre tutte le modifiche che saranno suggerite dal Datore di Lavoro e dai referenti del Comune provvedendo ad effettuare le variazioni e a consegnare gli elaborati corretti. Gli elaborati consegnati resteranno di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione Comunale, la quale si riserva di introdurre, nel modo e con i mezzi che riterrà opportuni, tutte quelle varianti od aggiunte che saranno necessarie, senza che il professionista possa sollevare eccezioni o reclamare diritti di sorta.

ART.3 - DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è fissata in anni 3 (tre), a decorrere dall'01/01/2019.

L'amministrazione si riserva, ai sensi dell'art. 63, comma 5, D.Lgs.50/16, la facoltà di rinnovare l'affidamento per massimo anni 2 (due), mediante richiesta da inviare all'aggiudicatario entro 30 giorni dalla scadenza del contratto.

L'eventuale rinnovo sarà agli stessi patti e condizioni del presente affidamento.

Il soggetto aggiudicatario, alla scadenza dell'affidamento, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente allo scopo di garantire la continuità del servizio, si obbliga alla proroga dello stesso per massimo di sei mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni.

Di dette facoltà si è tenuto conto nella stima dell'importo complessivo del presente contratto.

ART.4 - CONDIZIONI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 2, e art.46 del D. Lgs 50/2016 ed in possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica-finanziaria e di capacità tecnico-organizzativa, di cui all'art. 83 del D. Lgs. 50/2016.

Oltre che all'articolo sopracitato si applicano, per le fattispecie in essi previste e se del caso, gli artt. 47 e 48 del Codice.

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

- le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016;
- le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs n. 165/2001 e/o di cui all'art. 35 del Decreto Legge n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la pubblica amministrazione.

L'assenza di cause ostative alla partecipazione alla gara dei concorrenti sarà comprovata dalle certificazioni rilasciate dagli enti preposti, ai sensi dell'art. 86, comma 2, lett. a) e b).

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti costituiti rispettivamente ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs. 50/2016, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del medesimo D. Lgs. 50/2016, i requisiti professionali devono essere posseduti dai professionisti designati, sulla base della prestazione assunta, tenendo presente che la mandataria dovrà possedere i requisiti richiesti per la prestazione del servizio di R.S.P.P., nonché eseguire il servizio medesimo.

Per partecipare alla gara i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1) requisiti idoneità professionale ex art. 83 comma 2 e comma 3 D.Lgs 50/16:

a) essere iscritto alla C.C.I.A.A., ad altro organismo equipollente o presso i competenti ordini professionali per l'attività nel settore dei servizi indicato nel presente capitolato.



COMUNE di PANDINO
Provincia di Cremona

Via Castello n° 15, 26025
P.IVA 00135350197

tocollo.comune.pandino@pec.it



In caso di cooperative, le stesse dovranno essere iscritte all'apposito e relativo Albo, e se sociali anche al relativo ed apposito Albo Regionale.

Il requisito suddetto deve essere posseduto dall'operatore economico in forma singola, da ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento/consorzio ordinario di concorrenti/rete d'impresa/GEIE e da tutte le consorziate esecutrici.

b) Requisiti tecnico-professionali RSPP:

- possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 32 del D. Lgs. 81/08 e smi;
- di aver assunto n. 3 incarichi, formalizzati da appositi contratti, come RSPP di durata non inferiore a anni 3 (tre), in enti locali e/o aziende pubbliche e/o private, che abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti superiore a 30;
- essere abilitato anche quale formatore per la salute e sicurezza sul lavoro e/o essere supportato da una seconda figura sempre ricompresa nel proprio organico abilitata;
- in caso di società, la medesima sia agenzia formativa accreditata.

c) Requisiti tecnico professionali MC:

1. possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 38 del D. Lgs. 81/08 e smi;
2. avere già ricoperto in PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (ALMENO TRE COMUNI) o in AZIENDE PRIVATE (almeno TRE aziende) L'INCARICO COME M.C..

2) Requisiti economico-finanziari ex art. 83 comma 4 e comma 5 D.Lgs 50/16:

- fornire idonea dichiarazione bancaria da cui risulti che l'operatore economico concorrente alla gara intrattiene con l'Istituto bancario corretti e regolari rapporti su base attive (c.d. referenza bancaria).
- Il requisito suddetto deve essere posseduto dall'operatore economico in forma singola, da ciascuna delle imprese facenti parte il raggruppamento/consorzio ordinario di concorrenti/rete d'impresa/GEIE e da tutte le consorziate esecutrici. In sede di gara i concorrenti dovranno produrre il suddetto documento datato e sottoscritto dal soggetto autorizzato dall'Istituto bancario che rilascia la suddetta dichiarazione;
- aver conseguito, nell'ultimo triennio, un fatturato pertinente l'incarico in questione di importo complessivo pari ad almeno € 50.000;
 - fornire attestazione di sottoscrizione di idonea polizza di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

3) Requisiti tecnico-professionali ex art. 83 comma. 6 D.Lgs 50/16:

- attestazione dello svolgimento negli ultimi tre anni (con indicazione di date e destinatari) di servizi analoghi a questo oggetto di gara sia come RSPP, che MC.

I partecipanti possono comprovare l'esistenza dei suddetti requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di atto ai sensi del DPR 445/2000.

ART. 5 – IMPORTO A BASE DI GARA

A. L'importo a base d'asta complessivo per i tre anni per il servizio in oggetto è pari a € 17.100,00 esclusa IVA.

Ai sensi dell'art. 63, comma 5 D.Lgs.50/16, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rinnovare per un massimo di due anni l'affidamento, mediante richiesta da inviare all'aggiudicatario entro 30 giorni dalla scadenza del contratto, agli stessi patti e condizioni del presente affidamento.

Il soggetto aggiudicatario, alla scadenza dell'affidamento, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente allo scopo di garantire la continuità del servizio, si obbliga alla proroga dello stesso per massimo di sei mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni.



COMUNE di PANDINO
Provincia di Cremona

Via Castello n° 15, 26025
P.IVA 00135350197

tocollo.comune.pandino@pec.it



Di dette facoltà si è tenuto conto nella stima dell'importo complessivo del presente contratto pari a €17.100,00 + € 14.400,00 + € 2.850,00 = € 31.350,00.

ART. 6 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione verrà disposta in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa prendendo in considerazione secondo gli elementi di valutazione e relativi punteggi descritti nella seguente tabella:

PROGRESSIVO	CRITERI	PUNTEGGIO MASSIMO
1	CURRICULUM VITAE RSPP E MC	40
2	OFFERTA TECNICA-COMPETENZE, TITOLI RSPP E MC	30
3	OFFERTA ECONOMICA	30
TOTALE		100

Le valutazioni verranno più precisamente effettuate secondo le seguenti articolazioni dei punteggi:

1) CURRICULUM VITAE RSPP E MC

punti 40

A. Precedenti incarichi presso COMUNI come R.S.P.P. e M.C. (MAX 20 PUNTI)

INCARICHI PRESSO COMUNI	PUNTI
Incarichi in almeno 7 comuni con un totale complessivo di anni di attività di incarico superiore a 25	20
Incarichi in almeno 7 comuni con un totale complessivo di anni di attività di incarico minimo di 21	18
Incarichi in almeno 7 comuni con un totale complessivo di anni di attività di incarico minimo di 14	16
Incarichi in almeno 6 comuni con un totale complessivo di anni di attività di incarico minimo di 18	13
Incarichi in almeno 6 comuni con un totale complessivo di anni di attività di incarico minimo di 12	11
Incarichi in almeno 6 comuni con un totale complessivo di anni di attività di incarico minimo di 6	10
Incarichi in almeno 5 comuni con un totale complessivo di anni di attività di incarico minimo di 15	9
Incarichi in almeno 5 comuni con un totale complessivo di anni di attività di incarico minimo di 10	8
Incarichi in almeno 5 comuni con un totale complessivo di anni di attività di incarico minimo di 5	7
Incarichi in almeno 4 comuni con un totale complessivo di anni di attività di incarico minimo di 12	6
Incarichi in almeno 4 comuni con un totale complessivo di anni di attività di incarico minimo di 8	5
Incarichi in almeno 4 comuni con un totale complessivo di anni di attività di incarico minimo di 4	4



COMUNE di PANDINO
Provincia di Cremona

Via Castello n° 15, 26025
P.IVA 00135350197

tocollo.comune.pandino@pec.it



Incarichi in almeno 3 comuni con un totale complessivo di anni di attività di incarico minimo di 9	3
Incarichi in almeno 3 comuni con un totale complessivo di anni di attività di incarico minimo di 6	2
Incarichi in almeno 3 comuni con un totale complessivo di anni di attività di incarico minimo di 3	1

B. Precedenti incarichi presso ENTI PUBBLICI (DIVERSI DA COMUNI) come R.S.P.P. e M.C. (MAX 10 PUNTI)

INCARICHI PRESSO ENTI PUBBLICI	PUNTI
Incarichi in oltre 25 enti	10
Incarichi in almeno 22 enti	9
Incarichi in almeno 20 enti	8
Incarichi in almeno 18 enti	7
Incarichi in almeno 15 enti	6
Incarichi in almeno 13 enti	5
Incarichi in almeno 10 enti	4
Incarichi in almeno 8 enti	3
Incarichi in almeno 6 enti	2
Incarichi in almeno 3 enti	1

C. Precedenti incarichi presso AZIENDE PRIVATE come R.S.P.P. e M.C. (MAX 10 PUNTI)

INCARICHI PRESSO AZIENDE PRIVATE	PUNTI
Incarichi in oltre 15 aziende	10
Incarichi in almeno 13 aziende	9
Incarichi in almeno 11 aziende	8
Incarichi in almeno 9 aziende	7
Incarichi in almeno 8 aziende	6
Incarichi in almeno 7 aziende	5
Incarichi in almeno 6 aziende	4
Incarichi in almeno 5 aziende	3
Incarichi in almeno 4 aziende	2
Incarichi in almeno 3 aziende	1

N.B.: IL POSSESSO DEI REQUISITI PER L'ACQUISIZIONE DEL PUNTEGGIO INDICATO, DEVE ESSERE POSSEDUTO SIA PER INCARICHI DI RSPP SIA PER INCARICHI DI MC, QUALORA I REQUISITI DELL'OPERATORE ECONOMICO NON SIANO COINCIDENTI, SARA' ATTRIBUITO ALL'OPERATORE ECONOMICO IL PUNTEGGIO POSSEDUTO DALLA FIGURA PROFESSIONALE CON IL REQUISITO MAGGIORE.



COMUNE di PANDINO
Provincia di Cremona

Via Castello n° 15, 26025
P.IVA 00135350197

tocollo.comune.pandino@pec.it



2) OFFERTA TECNICA – COMPETENZE E TITOLI: PUNTI 30

A. ATTIVITA' di Formazione: Corsi di Formazione BASE-SPECIFICA (DURATA 12 ORE) (in base ACCORDO STATO-REGIONI e D.Lgs.81/08) presso enti pubblici (MAX PUNTI 7,5)

CORSI DI FORMAZIONE BASE – SPECIFICA PRESSO ENTI PUBBLICI	PUNTI
Corsi organizzati oltre 15	7,5
Corsi organizzati da 13 a 15	6
Corsi organizzati da 10 a 12	4,5
Corsi organizzati da 7 a 9	3
Corsi organizzati meno di 7	1,5

B. ATTIVITA' di Formazione: Corsi ANTINCENDIO R.BASSO (DURATA 8 ORE) (in base D.M.10.03.98 e D.Lgs.81/08) presso enti pubblici (MAX PUNTI 7,5)

CORSI DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PRESSO ENTI PUBBLICI	PUNTI
Corsi organizzati oltre 15	7,5
Corsi organizzati da 13 a 15	6
Corsi organizzati da 10 a 12	4,5
Corsi organizzati da 7 a 9	3
Corsi organizzati meno di 7	1,5

C. ATTIVITA' di Formazione: Corsi di Formazione PREPOSTI (DURATA 12 ORE) (in base ACCORDO STATO-REGIONI e D.Lgs.81/08) presso-enti pubblici (MAX PUNTI 7,5)

CORSI DI FORMAZIONE ANTINCENDIO PRESSO ENTI PUBBLICI	PUNTI
Corsi organizzati oltre 15	7,5
Corsi organizzati da 13 a 15	6
Corsi organizzati da 10 a 12	4,5
Corsi organizzati da 7 a 9	3
Corsi organizzati meno di 7	1,5

D. Partecipazione con attestazione a corsi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (MAX PUNTI 7,5)



COMUNE di PANDINO
Provincia di Cremona

Via Castello n° 15, 26025
P.IVA 00135350197

tocollo.comune.pandino@pec.it



PARTECIPAZIONE A CORSI E RELATIVA DURATA MINIMA	PUNTI
Corsi frequentati oltre 15 e durata minima 150 ore	7,5
Corsi frequentati da 13 a 15 e durata minima 140 ore	6
Corsi frequentati da 10 a 12 e durata minima 130 ore	4,5
Corsi frequentati da 7 a 9 e durata minima 120 ore	3
Corsi frequentati meno di 7 e durata minima 100 ore	1,5

3) OFFERTA ECONOMICA

IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO RELATIVO AL PUNTO 3 SARÀ EFFETTUATO SULLA BASE DELL'OFFERTA ECONOMICA:

FATTORE DI VALUTAZIONE	PUNTI	
OFFERTA ECONOMICA somma tra: A.OFFERTA ECONOMICA RSPP B.OFFERTA ECONOMICA MC	MAX 30	All'offerta col ribasso più basso, a prezzo fisso, rispetto al prezzo posto a base di gara, verranno attribuiti 30 punti; per le altre offerte si opererà una riduzione percentuale pari al rapporto tra in prezzo minimo offerto (ribasso maggiore) e il prezzo offerto. $P = 30 \times (Q_{min}/Q_i)$ Dove: Qmin = prezzo minimo offerto Qi = prezzo offerto

L'appalto sarà aggiudicato all'offerente che avrà ottenuto il maggior punteggio complessivo sommando i punti (totale max 100).

ELEMENTI		FATTORI PONDERALI
A	Valutazione offerta tecnica	70
B	Valutazione offerta economica	30
TOTALE		100

ART. 7 - CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Il corrispettivo dell'appalto sarà quello risultante dall'offerta del soggetto che risulterà aggiudicatario. L'importo a base d'asta per tutti gli adempimenti di cui all'art.1 del presente Capitolato Speciale d'Appalto per l'intera durata dell'appalto è fissato in complessivi Euro 17.100,00 più IVA. Il valore complessivo dell'appalto, nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga della facoltà di rinnovo per un periodo massimo di 2 anni oltre la proroga tecnica è pari all'importo di € € 31.350,00 più IVA se dovuta.



COMUNE di PANDINO
Provincia di Cremona

Via Castello n° 15, 26025
P.IVA 00135350197

tocollo.comune.pandino@pec.it



ART. 8 – INVARIABILITA' DEL CORRISPETTIVO

Il corrispettivo offerto in sede di gara non potrà subire variazione per tutto il periodo del servizio. La diminuzione di prestazioni legate ad eventuali dismissioni di luoghi di lavoro a fronte di esternalizzazioni di servizi potranno essere compensate dalla costruzione/individuazione di nuovi luoghi di lavoro o, qualora ciò non si verificasse, da altre prestazioni concordate con il datore di lavoro.

Dato atto che trattasi di attività di natura intellettuale la quale verrà svolta in una sede diversa da locali di proprietà del Comune di Pandino, non si ritiene necessaria la redazione del D.U.V.R.I. e non sono previsti oneri aggiuntivi per la sicurezza derivanti da rischi di interferenza.

ART. 9 – LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico sottoscritte con firma digitale secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 e relativi allegati e dall'art. 25 del D.L. 66/2014 convertito con legge 89/2014, e dovranno obbligatoriamente indicare il CIG dell'affidamento in oggetto, il numero della determinazione dirigenziale di affidamento e dell'impegno di spesa, nonché il codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura **UFPQ7J**.

Si invita a consultare il sito www.fatturapa.gov.it nel quale sono disponibili ulteriori informazioni in merito alle modalità di predisposizione e trasmissione della fattura elettronica.

L'amministrazione provvederà al pagamento previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva e verifica della regolare esecuzione del contratto, entro **30 giorni** dalla data di ricevimento delle stesse.

ART- 10 – OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

L'Amministrazione Comunale, al fine di agevolare lo svolgimento delle attività del RSPP e l'espletamento dei servizi previsti dal presente capitolato, si impegna a fornire le informazioni necessarie al fine di verificare:

- la natura dei rischi;
- l'organizzazione del lavoro;
- la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- i dati relativi agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali;
- i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Il Datore di Lavoro e l'Amministrazione Comunale si impegnano inoltre a:

- garantire la completezza e la veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione dei professionisti designati;
- designare un proprio membro quale "coordinatore delle attività", cui la Società possa far riferimento per la realizzazione, di concerto con l'Amministrazione Comunale, di tutti gli adempimenti previsti dal presente contratto;
- comunicare ogni modifica strutturale e/o funzionale relativa al proprio ciclo lavorativo, ai luoghi ove si svolgono le attività lavorative e/o a macchinari ed attrezzature.

Gli elaborati verranno fatti pervenire all'Amministrazione Comunale con 15 giorni di anticipo rispetto al termine ultimo di cui allo scadenario, in modo da consentire all'Ente la valutazione e l'eventuale rielaborazione degli stessi.

ART. 11 - DISPOSIZIONI IN MATERIA ANTINFORTUNISTICA – SOCIALE E RETRIBUTIVA DEL PERSONALE

Nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, l'affidatario è responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni legislative e delle normative che regolano i contratti di lavoro del relativo personale.



COMUNE di PANDINO
Provincia di Cremona

Via Castello n° 15, 26025
P.IVA 00135350197

tocollo.comune.pandino@pec.it



L'affidatario è obbligato ad erogare ai lavoratori dipendenti ed ai soci una retribuzione non inferiore a quella risultante dal contratto collettivo di lavoro e dagli accordi integrativi dello stesso, applicabile alla categoria nella località in cui si svolge il servizio, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella Provincia di Cremona.

L'affidatario è altresì obbligato ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se società cooperativa, anche nel rapporto con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'affidatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura e dimensione dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica, sociale.

L'affidatario è responsabile verso l'Amministrazione comunale dell'osservanza delle suaccennate norme da osservare verso i propri dipendenti.

L'affidatario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette all'espletamento delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale.

L'affidatario è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 15 "Misure totali di tutela", 16, 17, 18 e 19 del D. Lgs. 81/2008.

In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi e retributivi, si applicano gli articoli 4 e 5 del D.P.R. 207/2010.

L'Amministrazione comunale rimane estranea ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra l'affidatario ed i suoi dipendenti e/o soci, per cui i predetti dipendenti o soci o altri non potranno far valere nessun diritto o pretesa verso l'Amministrazione comunale stessa.

L'affidatario è totalmente ed integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti e/o soci.

ART. 12 - CONTROLLO CORRETTA ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Durante l'espletamento del servizio l'Amministrazione Comunale provvederà al controllo delle attività effettuate, per accertare che siano compiute nel rispetto del Capitolato speciale. Nell'ipotesi che venga riscontrata l'esecuzione delle prestazioni in difformità a quanto previsto dal contratto, l'affidatario dovrà provvedere immediatamente alla sua corretta esecuzione.

Nel caso in cui l'affidatario non si adegua al suddetto obbligo, l'Amministrazione Comunale, previa diffida ad adempiere, potrà fare eseguire da altri la prestazione, ponendo a carico dell'affidatario tutti i maggiori costi e spese, salva l'applicazione delle penali previste al successivo **articolo 16**.

L'affidatario è obbligato a fornire all'Amministrazione Comunale tutta la collaborazione necessaria, fornendo tutti i chiarimenti eventualmente necessari e la documentazione relativa.

Dopo l'ultimazione delle prestazioni, il Responsabile del procedimento rilascerà il certificato di regolare esecuzione, quando risulti che l'affidatario abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali stesse.

ART. 13 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E COPERTURA ASSICURATIVA

L'affidatario assume in proprio ogni responsabilità per danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'affidatario stesso, quanto dell'Amministrazione comunale e di terzi, in virtù dei beni e dei servizi oggetto dell'appalto, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili.

A tal fine, l'affidatario dovrà presentare all'Amministrazione, prima della stipula del contratto, una polizza assicurativa, rilasciata da primario istituto assicurativo, a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente gara, per qualsiasi danno che l'affidatario possa arrecare all'Amministrazione comunale, che dovrà essere ricompresa nel novero dei Terzi, ai suoi



COMUNE di PANDINO
Provincia di Cremona

Via Castello n° 15, 26025
P.IVA 00135350197

tocollo.comune.pandino@pec.it



amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, nonché ai terzi in genere, anche con riferimento ai danni da trattamento dei dati personali.

La garanzia RCT (Responsabilità civile terzi) dovrà altresì garantire qualsiasi danno (compreso il caso di morte e di lesioni personali) causato a terzi derivante dalle attività oggetto del servizio affidato.

L'affidatario si impegna a garantire la copertura assicurativa di cui sopra per tutto il periodo di durata dell'appalto e a trasmettere al servizio comunale competente, ad ogni scadenza di polizza, la quietanza di pagamento del premio relativo al periodo successivo o eventuale nuova polizza sostitutiva con caratteristiche almeno analoghe a quelle della polizza presentata in sede di contratto.

Tale polizza dovrà avere le seguenti caratteristiche:

- massimale RCT per sinistro e per persona non inferiore a € 1.000.000,00;
- massimale RCO per sinistro e per persona non inferiore a € 1.000.000,00;
- non dovrà prevedere un limite al massimale per anno assicurativo, ovvero una somma massima risarcibile durante la medesima annualità assicurativa;
- i massimali dovranno essere singolarmente garantiti anche in caso di sinistro che coinvolga sia la garanzia RCT che la garanzia RCO;
- il massimale relativo ai danni da trattamento dei dati personali non dovrà essere inferiore ad €. 100.000,00 per sinistro;
- non dovrà prevedere franchigia o, in caso contrario, la/e franchigia/e di polizza non potrà/potranno essere opposta/e ai terzi e/o all'Amministrazione comunale.

Nel caso che l'aggiudicatario sia un R.T.I. le garanzie assicurative devono essere presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento con responsabilità solidale nel caso di raggruppamento orizzontale e con responsabilità pro-quota nel caso di raggruppamento verticale.

Resta inteso che l'affidatario dovrà comunque risarcire i maggiori danni non coperti dalla polizza assicurativa.

ART. 14 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'affidatario, quale esecutore del contratto, deve costituire cauzione definitiva conforme a quanto stabilito all'art. 113 del Codice dei contratti ed allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004 n. 123. In particolare dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.

Tale cauzione deve essere presentata in originale all'Amministrazione Comunale prima dell'avvio anticipato del servizio, e sarà progressivamente svincolata secondo le modalità di cui al comma 3 dell'art. 113 del Codice dei Contratti.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, ai sensi del comma 5 del citato art. 113. Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Il presente contratto di appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Il subappalto non è ammesso.

In caso di cessione del contratto o qualsiasi forma di subappalto, anche parziale, l'Amministrazione Comunale procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con automatico incameramento della cauzione definitiva



COMUNE di PANDINO
Provincia di Cremona

Via Castello n° 15, 26025
P.IVA 00135350197

tocollo.comune.pandino@pec.it



ART. 16 - PENALI

Ove l'affidatario non rispetti ovvero violi gli obblighi di legge e le disposizioni del contratto, incluso quanto previsto al presente capitolato speciale, imputabili a negligenza o colpa dell'affidatario o dei suoi soci o dipendenti e collaboratori, l'Amministrazione comunale trasmetterà, via PEC, formale diffida ad adempiere, assegnando un termine, decorso inutilmente il quale, in assenza di presentazione di motivate giustificazioni da parte dell'affidatario, si procederà all'applicazione di una penale pari allo 1‰ (1 per mille) del valore contrattuale per ogni giorno solare di ritardo dalla scadenza del termine di cui alla suddetta diffida, il cui ammontare complessivo non potrà superare il 10% dell'importo netto contrattuale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Dopo la terza applicazione della suddetta penale ovvero in caso di raggiungimento di un ammontare di penali superiore al 10% dell'importo netto contrattuale, l'amministrazione comunale potrà procedere alla risoluzione della convenzione per inadempimento contrattuale.

Inoltre, in caso di mancata partecipazione alle riunioni periodiche previste dall'art. 35 del D. Lgs. n.81/2008, in carenza di sufficienti motivazioni relative all'impedimento, il Responsabile del Procedimento applicherà una penale pari a €. 200,00 (Euro duecento/00).

Resta salva in ogni caso la facoltà dell'amministrazione comunale di procedere alla risoluzione del contratto nei casi di cui al successivo articolo 17 *Risoluzione del contratto*.

Le penali saranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta delle inadempienze, a mezzo Pec, con termine di giorni cinque per eventuali difese scritte.

L'importo delle penali potrà essere detratto dal corrispettivo dovuto per i servizi svolti di cui al precedente art. 7.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 c.c. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, i seguenti casi:

- a. abbandono e/o interruzione non motivata del servizio, salvo che per cause di forza maggiore;
- b. frode dell'affidatario e procedura fallimentare, messa in liquidazione dell'affidatario;
- c. cessione totale o parziale del contratto;
- d. inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamento, degli obblighi previsti dal contratto e suoi allegati;
- e. inadempienze e ripetute e/o gravi negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, che non siano eliminate e rimediate in seguito a formale diffida ad adempiere entro il termine assegnato dall'Amministrazione Comunale;
- f. danni gravi subiti a seguito di negligenze e/o inadempienze gravi dell'affidatario;
- g. inosservanze delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi e violazione reiterata delle norme di sicurezza e prevenzione;
- h. subappalto;
- i. per cumulo delle penali come previsto dal precedente art. 16 *Penali*;
- j. mancata osservanza degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16.04.2013, n. 62 - "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e dal "Codice di Comportamento del Comune di Pandino", approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 31/01/2014;
- k. ogni altra inadempienza non contemplata nel presente capitolato o fatto che renda impossibile la prosecuzione del Contratto;
- l. si richiamano infine le ipotesi di risoluzione previste dall'art. 135 del Codice dei Contratti, in tema di reati accertati.



COMUNE di PANDINO
Provincia di Cremona

Via Castello n° 15, 26025

P.IVA 00135350197

tocollo.comune.pandino@pec.it



Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l'affidatario incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dall'Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento dei danni per un'eventuale nuovo appalto e per tutti gli altri ulteriori danni subiti.

In ognuna delle ipotesi sopra previste il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione Comunale, in forma di comunicazione a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti.

Per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 1453 e ss. del codice civile, l'Amministrazione Comunale potrà dichiarare in qualsiasi momento, nel modo e nelle forme di legge, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, la decadenza dell'affidamento. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, troverà applicazione il Codice Civile e le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Nell'ipotesi di risoluzione anticipata del contratto per qualsiasi causa, ed al fine di garantire continuità all'attività di sorveglianza sanitaria, l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare il servizio al soggetto secondo classificato, nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara ovvero fino alla scadenza dell'appalto.

Oltre a quanto specificato sopra, si precisa che, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della Legge 135/2012, in caso di disponibilità di Convenzione CONSIP, il contratto verrà risolto, salvo quanto previsto al comma 13 del medesimo articolo.

ART. 18 - FACOLTÀ DI RECESSO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recesso unilaterale per sopravvenuti mutamenti di carattere normativo o per altre specifiche e giustificate ragioni legislative che contrastano con la possibilità di proseguire in tutto o in parte il servizio (recesso per giusta causa), con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all'affidatario con lettera a mezzo PEC.

L'affidatario dovrà, comunque, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, proseguire le singole prestazioni la cui interruzione/sospensione può a giudizio dell'Amministrazione Comunale provocare danno alla stessa. In caso di recesso dell'Amministrazione Comunale, l'affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni effettuate, purché correttamente ed a regola d'arte, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 codice civile.

ART. 19 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse sorgere fra le parti, in esecuzione dell'appalto, la competenza è del Foro di Cremona.

ART. 20 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

La ditta incaricata assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. e si impegnerà a comunicare all'Ente ogni ed eventuale variazione degli estremi del conto corrente bancario dedicato ai pagamenti o dei dati dei soggetti delegati ad operare su tale conto corrente, al fine di non incorrere nella risoluzione di diritto del rapporto contrattuale di cui all'art. 3 comma 8 della L. 136/2010 e s.m.i..

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al comma 1 dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i., il codice identificativo di gara (C.I.G.).

ART. 21 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA - INFORMATIVA e TRATTAMENTO DATI PERSONALI



COMUNE di PANDINO
Provincia di Cremona

Via Castello n° 15, 26025

P.IVA 00135350197

to collo.comune.pandino@pec.it



L'affidatario è tenuto ad osservare, nell'espletamento delle prestazioni oggetto dell'appalto e delle attività eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del Capitolato Speciale o della legge, il Regolamento UE 2016/679 nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall'Autorità Garante per la privacy.

Informativa sul trattamento dei dati personali (Artt. 13 Regolamento UE 2016/679 -GDPR) -

Il Comune di Pandino tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, il Comune di Pandino informa di quanto segue:

21.1 - Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati, è il Comune di Pandino con sede in Via Castello,15 – 26025 Pandino email: segreteria@comune.pandino.cr.it PEC protocollo.comune.pandino@pec.it Tel. 0373/973230

Il Comune di Pandino ha nominato come Data Protection Officer (DPO) l'avv. Alessandro OVADIA contattabile E MAIL

dpo@consorzioit.net

pec.a.ovadia@legalmail.it

21.2 - Finalità del trattamento dei dati

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità della procedura per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di apertura del procedimento, nonché, con riferimento all'aggiudicatario.

I dati personali sono oggetto di trattamento per le suddette finalità.

21.3 - Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

21.4 - Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- necessità del trattamento per l'esecuzione di un servizio di interesse pubblico e/o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza negoziata finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).

21.5 - Dati oggetto di trattamento

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9 par. 1 GDPR.

I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D.Lgs. n. 50/2016) e al D.P.R. n. 445/2000.

21.6 - Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:

- ai soggetti nominati dal Comune di Pandino quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata;
- all'Istituto di Credito Bancario per l'accredito dei corrispettivi spettanti all'appaltatore;
- Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art.1 comma 32 Legge n. 190/2012 per i contratti di appalto;
- Autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I soggetti indicati da sub 2) a sub 7) tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, e forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR.

La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web del Comune di Pandino nella sezione "Amministrazione trasparente", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.



COMUNE di PANDINO
Provincia di Cremona

Via Castello n° 15, 26025
P.IVA 00135350197

tocollo.comune.pandino@pec.it



21-7 - Trasferimento dei dati

Il Comune di Pandino non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

21-8 - Periodo di conservazione dei dati

Il Comune di Pandino conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

- durata del rapporto contrattuale;
- obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;
- necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti del Comune di Pandino;
- previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

Con riferimento all'appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale.

I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti del Comune di Pandino; in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.

21-9 - Diritti dell'interessato

L'interessato dispone dei diritti specificati negli articoli **da 15 a 22 del GDPR**, di seguito indicati:

- diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR;
- diritto alla rettifica - art. 16 GDPR;
- diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR;
- diritto alla portabilità dei dati - art. 20 GDPR;
- diritto di opposizione - art. 21 GDPR.

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla PEC del Comune di Pandino protocollo.comune.pandino@pec.it

L'interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si suppone che i suoi dati siano stati raccolti dal Comune di Pandino e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella PEC intestata all'interessato, un proprio documento di identità.

21-10 - Diritto di reclamo

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy è raggiungibile sul sito www.garanteprivacy.it.

21-11 - Fonte di provenienza dei dati

I dati personali sono conferiti dall'interessato.

Il Comune di Pandino può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.

21-12 - Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza negoziata o di attribuzione dell'incarico nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura negoziata, la stipula, la gestione ed esecuzione del contratto, l'adempimento degli obblighi normativi gravanti sul Comune di Pandino.

21-13 - Inesistenza di un processo decisionale automatizzato

Il Comune di Pandino non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Pandino. Il Responsabile del trattamento competente di riferimento è il Segretario Generale.

Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali, emanata con il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività



COMUNE di PANDINO
Provincia di Cremona

Via Castello n° 15, 26025
P.IVA 00135350197

tocollo.comune.pandino@pec.it



previste dal presente capitolato, il Comune di Pandino, in qualità di Titolare, nomina l'affidatario Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 29.

Tale nomina avrà la medesima validità del contratto di appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.

L'affidatario, in quanto Responsabile esterno, è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Regolamento Europeo 675/2016.

In particolare si impegna a:

- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del presente contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni, in particolare per quanto riguarda la gestione delle cartelle;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento Europeo 675/2016;
- adottare tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. 196/03, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificate nell'allegato B al decreto stesso, denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";
- predisporre e trasmettere al Comune di Pandino una relazione in merito agli adempimenti eseguiti, con cadenza semestrale oppure ogni qualvolta ciò appaia necessario;
- trasmettere tempestivamente e, comunque non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, i reclami degli Interessati e le eventuali istanze del Garante.

Il Responsabile al termine delle attività connesse alla sua funzione e delle prestazioni previste dal presente appalto, consegna al Titolare tutte le informazioni raccolte con qualsiasi modalità, (cartacea e/o elettroniche) e i supporti informatici removibili eventualmente utilizzati.

In particolare, gli elaborati presentati dall'affidatario, tutti i dati delle rilevazioni e quant'altro pertinente al Protocollo di Sorveglianza Sanitaria resteranno di proprietà del Comune di Pandino, che ne potrà disporre per qualsiasi uso consentito.

ART. 22- NORME FINALI

Per tutto quanto non indicato nel presente capitolato, si fa riferimento alle norme del c.c ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Angelina Dottassa Marano)



File: garaservizi/D. Lgs. 81/gara 2018/capitolato 2018 definitivo